SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 883)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 AGOSTO 1977

Modificazioni alla legge 30 aprile 1976, n. 197, sulla discipina dei concorsi per trasferimento dei notai

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 30 aprile 1976, n. 197, concernente la nuova disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai, contiene, accanto ad opportune innovazioni, alcune norme che, in sede di attuazione pratica, determinano non solo un serio impedimento alla snellezza e regolarità del servizio notarile, ma anche un notevole danno nei confronti dei notai concorrenti.

Si fa riferimento, anzitutto, alle norme poste con gli articoli 1, quarto comma, 7, ultimo comma, e 10, seconda parte.

La prima disposizione prevede la revoca del decreto di trasferimento entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per motivi gravi e sopravvenuti. In caso di revoca, come stabilito dal comma seguente, il posto è assegnato agli altri concorrenti, che dichiarino di consentire, secondo l'ordine di graduatoria del concorso.

La seconda disposizione prevede che il notaio possa risultare vincitore di più concorsi, con la facoltà di opzione per la sede preferita entro 90 giorni dalla decisione del primo concorso e con l'assegnazione delle sedi rinunciate agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del relativo concorso.

La terza disposizione consente al notaio di decadere dalla nomina nella sede assegnatagli per trasferimento, conservando il diritto a svolgere le sue funzioni nella precedente residenza, con l'assegnazione della sede agli altri concorrenti secondo l'ordine di graduatoria.

In tutte e tre le ipotesi citate sono previsti tempi eccezionalmente ampi: 90 giorni per l'opzione, sei mesi per la revoca, altrettanto per la decadenza, posto che questa deriva dalla mancata iscrizione a ruolo nella sede assegnata, nel termine che, se prorogato a norma dell'articolo 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, può raggiungere appunto 180 giorni. Senza dire che quest'ultimo evento (decadenza) può ripetersi di sei mesi in sei mesi ad opera di tutti gli altri concorrenti compresi nella graduatoria del concorso, che normalmente per alcune sedi sono assai numerosi.

Inoltre, la ingiustificata assegnazione dello stesso notaio a più sedi vacanti con facoltà di opzione, oltre a non consentire di definire subito la titolarità delle medesime, con conseguente nocumento per il servizio notarile, determina un evidente pregiudizio per gli altri concorrenti, costretti ad attendere che il vincitore decida per una delle sedi assegnategli; decisione che può anche

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

non essere presa, considerata la possibilità della decadenza prevista dall'articolo 10.

In tale prospettiva, tenuto anche conto del tempo necessario per i successivi provvedimenti di assegnazione della sede e per le relative pubblicazioni, la definizione di un concorso può prolungarsi quasi all'infinito, con evidente danno per la collettività, che resta sprovvista di assistenza notarile, a causa della mancata sollecita copertura della sede vacante, e per gli stessi notai, e con inevitabili ripercussioni sulla indizione dei concorsi per esami per la nomina di nuovi notai, che presuppone la definizione negativa dei concorsi per trasferimento dei notai in esercizio (articolo 3 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, articolo 8 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953).

Il disegno di legge che si sottopone alla approvazione degli onorevoli colleghi è diretto ad eliminare i gravi inconvenienti lamentati, attraverso le seguenti modificazioni della normativa in vigore:

1) il termine entro il quale può essere revocato il trasferimento, per gravi e comprovati motivi sopravvenuti, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, è ridotto da sei mesi ad un mese;

2) viene abrogato l'ultimo comma dell'articolo 7, che prevede la ipotesi che un notaio possa risultare vincitore di più concorsi, ed in sostituzione è introdotta la scelta preventiva da parte del concorrente, in caso di partecipazione a più concorsi dello stesso bando, mediante indicazione obbligatoria ed impegnativa di un ordine di preferenza fatta con dichiarazione inserita nella stessa domanda di trasferimento o anche in atto separato presentato contemporaneamente alla domanda o anche in tempo successivo, ma comunque nel termine ultimo stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. (A tale scopo è inserito un nuovo comma dopo il secondo comma dell'articolo 1 ed è modificato il terzo comma dello stesso articolo);

3) è modificato l'istituto della decadenza di cui all'articolo 10, seconda parte, tenendo conto dell'intento perseguito dal legislatore (vedi lavori parlamentari — senatore Attaguile), limitando cioè la decadenza ai casi in cui la mancata assunzione dell'esercizio delle funzioni nella nuova sede da parte del notaio trasferito derivi da cause indipendenti dalla sua volontà e da lui comprovate.

Altra norma che, nell'attuazione pratica, determina perplessità ed inconvenienti è quella dell'articolo 2, secondo comma, che prevede l'esclusione dal concorso degli aspiranti che abbiano conseguito, a loro richiesta, un trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso. Tale disposizione è fonte di equivoci interpretativi, dovendosi stabilire se l'esclusione dei concorrenti che abbiano « conseguito un trasferimento » debba avvenire per il solo fatto che sia stato emesso il provvedimento di trasferimento, oppure soltanto quando il trasferimento abbia avuto attuazione.

L'interpretazione prevalente, nel senso del trasferimento effettivamente attuato, ha avuto, purtroppo, un effetto euforizzante di invito al trasferimento ed ha provocato, col venir meno della remora del biennio, la presentazione non ponderata di numerose domande da parte dei singoli concorrenti, con la conseguenza di numerosi provvedimenti di trasferimento rimasti inattuati.

Allo scopo di ovviare a tali inconvenienti, si è predisposta la modifica del secondo comma dell'articolo 2, con la precisazione che il semplice conseguimento del decreto di trasferimento determina l'impossibilità di chiedere altro trasferimento per un biennio.

Infine, con disposizione transitoria, si è provveduto ad assegnare il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge per le dichiarazioni contenenti l'ordine di preferenza delle sedi messe a concorso con bandi scaduti alla detta data. E ciò al fine di evitare, per i concorsi in corso di svolgimento, gli inconvenienti derivanti dalla mancanza di tale ordine di preferenza, avanti specificati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è inserito il seguente:

« I concorrenti a più sedi messe a concorso con lo stesso avviso devono indicare, con dichiarazione inserita nelle stesse domande di trasferimento o in atto separato, l'ordine di preferenza delle sedi richieste. La mancata presentazione di tale dichiarazione comporta l'esclusione dai concorsi ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è sostituito dal seguente:

« Il trasferimento è disposto, a norma degli articoli seguenti, tenuto conto delle indicazioni di preferenza fatte dai concorrenti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia ».

Art. 3.

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è sostituito dal seguente:

« Il decreto può essere revocato, entro un mese dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per gravi e comprovati motivi sopravvenuti ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è sostituito dal seguente:

« Sono esclusi dal concorso gli aspiranti che abbiano conseguito, a loro richiesta, un decreto di trasferimento nel biennio prece-

dente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso.

L'esclusione non ha luogo nel caso in cui non vi siano altri concorrenti ».

Art. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è abrogato.

Art. 6.

L'articolo 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è sostituito dal seguente:

« Il primo comma dell'articolo 30 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dai seguenti:

" Il notaio decade dalla nomina se, nel termine di cui all'articolo 24, non assume l'esercizio delle sue funzioni e non adempie gli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24.

Nel caso di trasferimento di notaio in esercizio, il mancato adempimento, nel termine prescritto, dei predetti obblighi comporta sia la decadenza dalla nomina nella nuova sede, sia la perdita del diritto ad esercitare le funzioni nella precedente residenza.

Tale diritto non si perde se il notaio prova di non aver potuto compiere gli adempimenti suddetti per cause indipendenti dalla sua volontà.

A seguito della decadenza dalla nomina la sede messa a concorso è assegnata agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso " ».

Art. 7.

I notai concorrenti a più sedi messe a concorso con lo stesso avviso, contenente termine finale già scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono indicare, con atto separato da inviare al Ministero di grazia e giustizia entro 30 giorni dalla data medesima, l'ordine di preferenza della sede richiesta. La mancata presentazione di tale deliberazione comporta l'esclusione dai concorsi.